

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CLIII**

n. **2**

R E L A Z I O N E

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO RIGUARDANTE LA DIRETTIVA 90/313/CEE CONCERNENTE LA LIBERTÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

(Anni 1998, 1999 e 2000)

(Articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39)

Presentata dal Ministro dell'ambiente

(BORDON)

Trasmessa alla Presidenza l'8 maggio 2001

INDICE

—

Premessa	<i>Pag.</i>	5
Informazioni in materia di ambiente	»	5
Soggetti pubblici interessati	»	5
Procedure di attuazione	»	6
Stato di Applicazione	»	6
Diffusione delle informazioni relative all'ambiente	»	7
Conclusioni	»	7

MODULARIO
Ambiente - 14

Il Ministro dell'Ambiente

Gennaio 2001

RELAZIONE AL PARLAMENTO CONCERNENTE LA LIBERTA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

**redatta ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 39 del 24 febbraio 1997 e della
successiva circolare del 22.7.1997 in attuazione della direttiva 90/313/CEE.**

Premessa

La direttiva 90/313/CEE, relativa alla libertà di accesso alle informazioni ambientali, è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 39 del 24 febbraio 1997, con disposizioni che possono definirsi anche più garantiste rispetto alla normativa generale concernente la libertà di accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Infatti l'art. 3 del citato decreto legislativo recita *"Le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse"*, mentre la legge n. 241/90 riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi solo per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e solo per chi vi abbia interesse.

Informazioni in materia di ambiente

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 a), del decreto legislativo in parola, per informazioni relative all'ambiente, si intende *"qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardanti lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente"*.

Soggetti pubblici interessati

Anche per quanto riguarda i destinatari della norma, le disposizioni della direttiva sono state recepite nella maniera più ampia. Infatti le "autorità pubbliche" che sono tenute a rendere disponibili le informazioni ambientali sono rappresentate, secondo l'art. 2, comma 1 b), da *"tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che esercitano competenze giurisdizionali o legislative"*.

Procedure di attuazione

Il detto decreto legislativo prevede, all'art. 8, che il Ministro dell'ambiente presenti in Parlamento una Relazione annuale sullo stato di attuazione del decreto stesso e che, a tal fine, le autorità pubbliche trasmettano al Ministero dell'ambiente i dati relativi alle richieste di accesso, loro pervenute, in materia ambientale.

In conformità quindi delle disposizioni del decreto medesimo, è stata elaborata la circolare ministeriale del 22.7.1997, pubblicata sulla G.U. n. 245 del 20.10.1997, indirizzata alle amministrazioni pubbliche. Ad essa sono allegate due schede informative per la trasmissione dei dati al Ministero dell'ambiente.

Stato di Applicazione

Le richieste, inoltrate dai cittadini o da altre persone giuridiche, di accesso alle informazioni ambientali, riguardano in genere i dati inerenti la situazione ambientale e le attività produttive presenti nel territorio, nonché le autorizzazioni, i provvedimenti e le istruttorie avviati dalle amministrazioni.

Per l'anno 1998, sono pervenute circa 400 schede, conformi al modello allegato alla circolare, trasmesse dalle amministrazioni pubbliche al Ministero dell'ambiente e, solo in minima parte, sono state presentate relazioni aggiuntive di ulteriori adempimenti posti in essere. Tali adempimenti hanno riguardato in particolare l'istituzione di uffici preposti all'attuazione delle modalità di accesso.

Per l'anno 1999, sono state trasmesse circa 250 schede informative e, si è potuto constatare, che ove le amministrazioni hanno provveduto a regolamentare la materia, ciò è stato fatto sulla base delle disposizioni relative al diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 241/90.

Per l'anno 2000, si è riscontrata una ulteriore diminuzione delle schede inviate, circa 150, ed in particolare, così come già rilevato, laddove gli enti hanno provveduto ad adottare, con apposite deliberazioni, il regolamento per la disciplina del diritto di accesso, le eventuali richieste di informazioni in materia ambientale vengono soddisfatte sulla base di tale regolamento, che si richiama espressamente alla legge 241/90, applicabile anche ai casi ambientali. Del resto, per quanto riguarda le modalità del procedimento, la tutela del diritto di accesso nonché le norme di rinvio per l'esercizio del diritto di accesso, il decreto legislativo n. 39/97 si richiama espressamente alla legge n. 241/90.

Un dato costante, desumibile dai dati trasmessi dalle amministrazioni al Ministero, è che la ripartizione territoriale dei soggetti pubblici che hanno inviato le schede informative, è rappresentata da una maggiore valenza geografica dell'area nord rispetto al centro ed al sud del Paese, e che gli adempimenti posti in essere hanno riguardato in particolare l'istituzione di uffici preposti all'attuazione delle modalità di accesso.

D'altra parte in ambito pubblico, il processo di attuazione delle strutture operative preposte a garantire il diritto di accesso alle informazioni, riguarda essenzialmente l'istituzione degli Uffici Relazioni con il Pubblico, in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 29/93, ed

investe la Pubblica Amministrazione a livello centrale e territoriale. In proposito, molti passi avanti sono stati fatti per far fronte alla carenza di risorse professionali e di strumenti tecnologici, nonché per la definizione degli assetti organizzativi e funzionali interni alle singole amministrazioni, ma una maggiore efficienza resta ancora l'obiettivo da perseguire da parte della Pubblica Amministrazione.

Infatti, nonostante le iniziative di carattere legislativo volte a favorire la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa, il funzionamento delle strutture pubbliche non corrisponde sempre adeguatamente alle aspettative. Basti pensare agli archivi automatizzati non sempre attivati o agli strumenti tecnologici utilizzati operativamente entro parametri ancora in evoluzione.

Diffusione delle informazioni relative all'ambiente

L'art. 7 del decreto legislativo n. 39/97 recita *“La Relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dal comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, viene diffusa e pubblicizzata dal Ministero dell'ambiente con modalità atte a garantire l'effettiva disponibilità al pubblico”*.

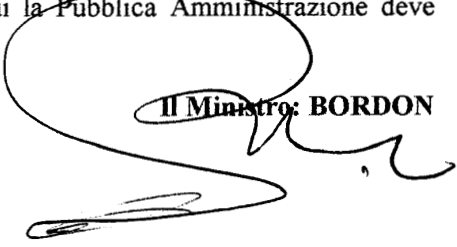
Tale documento, previsto dalla legge istitutiva e pubblicato con cadenza biennale, è destinato in particolare agli operatori, agli amministratori, al pubblico qualificato. Essa espone i contenuti della politica ambientale e rappresenta quindi un valido strumento di informazione e di orientamento per tutti coloro che sono interessati all'evoluzione dei problemi ambientali.

Conclusioni

Per quanto concerne il Ministero dell'ambiente, la competenza per la trattazione della materia relativa al diritto di accesso alle informazioni ambientali, era attribuita, finora, al Servizio per la Valutazione dell'Impatto Ambientale, Informazione ai Cittadini e per la Relazione sullo Stato dell'Ambiente. A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 549/99 recante *“Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente”* questa competenza è stata attribuita al Servizio per lo Sviluppo Sostenibile, di nuova istituzione.

Le modifiche normative introdotte dal D.P.R. n. 549/99, relativamente alle nuove competenze ed uffici, hanno reso necessario predisporre l'aggiornamento della circolare ministeriale del 22.7.1997, applicativa del decreto n. 39/97. La ripubblicazione della circolare ministeriale è in corso e darà nuovo impulso alla trattazione dell'accesso informativo. Essa sarà pubblicizzata dall'amministrazione anche per facilitare l'invio dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministero dell'ambiente.

Infine, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 29/93, è in corso la realizzazione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico nell'ambito del Servizio per lo Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'ambiente. Ciò potrà sanare una effettiva carenza strutturale, perdurante fino ad oggi, in modo tale da consentire l'erogazione del servizio informativo nel rispetto dei principi di efficienza e di trasparenza cui la Pubblica Amministrazione deve uniformarsi.


Il Ministro: BORDON